



LA RETTRICE

- RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. 30 Novembre 2018 n. 1680 (prot. n. 207006), in particolare l'art. 4;
- RICHIAMATO il Codice Etico dell'Università degli studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale, 27 luglio 2011 n. 687, ed in particolare l'art. 7 rubricato "Accertamento delle violazioni e atti conseguenti";
- PRESO ATTO dell'adozione del Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio;
- TENUTO CONTO di dover assicurare una disciplina più organica e articolata;
- PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Legali nella seduta del 11 Luglio 2022;
- PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione didattica il 13 Luglio 2022;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022 di adozione delle Nuove disposizioni in materia di accertamento delle violazioni del Codice Etico di Ateneo;
- VISTA la Delibera del Senato Accademico del 21 settembre 2022 di adozione delle Nuove disposizioni in materia di accertamento delle violazioni del Codice Etico di Ateneo con la quale si conferisce mandato per le necessarie modifiche ed integrazioni;

DECRETA

l'emanazione delle Nuove disposizioni in materia di accertamento delle violazioni del Codice Etico di Ateneo.

Art. 1

L'art. 7 del Codice etico dell'Università degli Studi di Firenze è sostituito dai seguenti:

«Articolo 7 (Commissione di garanzia)»

1. L'accertamento delle eventuali violazioni del Codice etico è demandato a una Commissione di garanzia della quale fanno parte:

a) il Garante dei diritti, di cui all'articolo 23 dello Statuto dell'Ateneo, che la presiede;



b) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore;

c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati dal Rettore, previo parere del Senato accademico. Rimangono in carica quattro anni e alla scadenza non possono essere nuovamente nominati.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera b), debbono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. Debbono altresì essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

4. Il Rettore provvede altresì a nominare, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, supplenti dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c). I supplenti sostituiscono i componenti titolari nel caso in cui per questi ultimi sussista un obbligo di astensione, nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto rettorale 17 ottobre 2012, n. 961 («Regolamento relativo all'istituzione e al funzionamento del Collegio di Disciplina dell'Università di Firenze»).

5. Ai componenti della Commissione di garanzia non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

6. Ogni anno la Commissione di garanzia presenta al Senato accademico una relazione sull'attività svolta, proponendo, se del caso, modifiche al testo del Codice etico. Di tale relazione l'Università assicura la più ampia diffusione, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Articolo 7-bis **(Ricorso alla Commissione di garanzia)**

1. Alla Commissione di garanzia può rivolgersi, con istanza in forma scritta, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano denunciare una violazione del Codice etico.

2. L'istanza deve recare l'indicazione del soggetto o dei soggetti ricorrenti. Il soggetto o i soggetti denunciati possono chiedere alla Commissione di garanzia che il loro nome venga tenuto riservato. Spetta alla Commissione dare corso o meno alla richiesta, fatto comunque salvo il pieno rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ove lo richiedano esigenze di accertamento dei fatti.

Articolo 7-ter **(Istruttoria dinanzi alla Commissione di garanzia)**

1. Ricevuta l'istanza di cui all'articolo 7-bis, la Commissione di garanzia procede all'immediata archiviazione dell'istanza qualora essa risulti palesemente infondata.

2. Se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 1, la Commissione di garanzia avvia un'istruttoria che si svolge nel rigoroso rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, la Commissione di garanzia comunica l'avvio del procedimento al soggetto o ai soggetti denunciati, assegnando un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per produrre memorie o documenti.

4. La Commissione di garanzia procede all'audizione di tutte le persone coinvolte, acquisisce, analizza e discute tutta la documentazione necessaria. La Commissione non può divulgare in alcun modo i dati e le informazioni raccolte a soggetti estranei al procedimento.

5. Nel caso in cui il comportamento oggetto dell'istanza si configuri come illecito disciplinare, la Commissione provvede ad informarne gli appositi organi di disciplina.



6. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6, il procedimento è estinto.

Articolo 7-quater
(Accertamento delle violazioni e atti conseguenti)

1. Qualora al termine dell'istruttoria decida di procedere all'archiviazione della denuncia, la Commissione informa il Rettore, il soggetto nei cui confronti è stato aperto il procedimento e il soggetto o i soggetti denunciati.

2. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata una violazione del Codice etico, la Commissione trasmette al Rettore una relazione motivata. Il Rettore propone quindi al Senato accademico l'adozione di una delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo.

3. La sanzione del richiamo pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo è pubblicata per una durata pari a quindici giorni in un'apposita sezione del sito web dell'Ateneo riservata agli utenti che dispongano del dominio di rete.».

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente deliberazione trovano applicazione ai procedimenti instaurati a seguito di ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore della presente deliberazione.

2. La previsione contenuta nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del codice etico, come novellato dall'articolo 1, trova applicazione a partire con riferimento alle designazioni dei componenti della Commissione di garanzia successive all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Firenze,

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci